

Quesiti relativi al decreto interministeriale 26 luglio 2017 Indicazione dell'origine in etichetta

1) All'articolo 1, comma 1, il DM in esame indica come ambito di applicazione il "riso come definito dalla legge 18 marzo 1958 n. 325, di cui codici doganali 1006.

Per quanto concerne l'articolo 1, rubricato "Ambito di applicazione", del decreto in questione, si conferma preliminarmente che, coerentemente con quanto disposto dagli articoli 1, paragrafo 3, e 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'obbligo di riportare sull'etichetta del riso l'indicazione della sua origine si applica ai prodotti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, nonché ai prodotti destinati alla fornitura delle collettività e, pertanto, al solo riso, riso integrale e riso parboiled destinato come tale al consumatore finale.

Quanto al campo di applicazione, l'articolo 1 del decreto richiama esplicitamente la definizione del riso data dalla legge 18 marzo 1958, n. 325, di cui ai codici doganali 1006, che riserva il nome del riso esclusivamente al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura (comma 1) o al prodotto, anche non rispondente a tale definizione, al quale sia stata asportata la lolla, purché sia accompagnato dalla indicazione relativa alla diversa lavorazione o al particolare trattamento subito dal risone, quali riso integrale, riso parboiled, riso soffiato. Il riso greggio e le rotture di riso, pur rientrando nella voce 1006 del codice doganale, non costituiscono un prodotto preimballato destinato alla vendita al consumatore.

Come del resto stabilito dall'articolo 1, comma 1, il decreto in questione non si applica ai prodotti trasformati derivati dal riso e aventi voce doganale diversa dalla 1006.

2) All'articolo 2, comma 1, lettera b) si esige l'indicazione del "Paese di lavorazione" inteso come "nome del Paese nel quale è stata effettuata la lavorazione/o trasformazione del risone".

Con riguardo al quesito relativo all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 luglio 2017, si ritiene debba essere fornita l'indicazione del Paese dove è avvenuta la fase più importante della lavorazione, cioè, la trasformazione del risone in riso.

3) Articolo 3 rubricato "indicazioni da riportare sull'etichetta del riso in caso di riso coltivato o lavorato in più Paesi".

Con riguardo al caso in cui una o più operazioni, tra quelle indicate all'articolo 2, avvengano in Paesi diversi, coerentemente con quanto disposto all'articolo 3 del decreto interministeriale del 26 luglio 2017, possono essere utilizzate, a seconda delle circostanze, le diciture "UE", "non UE", "UE e non UE". La dicitura "non UE e UE" è da ritenersi sostanzialmente analoga alla dicitura "UE e non UE", e, pertanto, può essere riportata sull'etichetta.

Analogamente, si ritiene ammissibile l'indicazione di ciascuno dei Paesi nel quale il prodotto viene coltivato, lavorato e confezionato, nel caso in cui una o più fasi avvenga in Paesi diversi purché tale indicazione non induca in errore il consumatore. Per esempio, nel caso in cui il riso sia coltivato in India e in Pakistan, è necessario indicare sull'etichetta alternativamente la dicitura "non UE" oppure la dicitura "India e Pakistan", qualora il prodotto provenga da entrambi i Paesi. Non è possibile indicare in etichetta la dicitura "India o Pakistan", in quanto lascerebbe indeterminato il luogo di provenienza e rischierebbe di indurre in errore il consumatore.

Quesiti relativi al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, che disciplina l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

1) Articolo 3 rubricato "obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento."

La congiunzione "o" non deve leggersi come alternativa ma come disgiuntiva. L'indicazione della sede di confezionamento, infatti, non è alternativa e lasciata alla libera scelta del produttore ma è obbligatoria in caso di confezionamento dell'alimento in uno stabilimento diverso da quello in cui lo stesso è stato prodotto.

Al contrario, deve essere indicata la sede dello stabilimento di produzione, qualora esso coincida con quello di confezionamento.

La formulazione di tale norma, peraltro, è stata dettata dal legislatore delegante all'articolo 5 della Legge 12 agosto 2016, n. 170.

2) Articolo 4 rubricato "Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento."

L'indicazione da fornire sull'etichetta può non contenere necessariamente il termine "stabilimento", purché la sola indicazione dell'indirizzo identifichi in modo chiaro ed inequivocabile lo stabilimento in questione e l'eventuale omissione non sia suscettibile di indurre in errore il consumatore.

Nel caso in cui l'attività di confezionamento del prodotto avvenga in più fasi e l'ultima, con l'apposizione dell'etichetta, avvenga in un luogo diverso da quello in cui il prodotto è stato imballato, la sede dello stabilimento è quella nella quale l'alimento viene posto a contatto diretto con l'involucro, coerentemente con quanto disposto dal regolamento (CE) N. 852/2004 che, all'articolo 2, fornisce la definizione di "confezionamento" come "il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore".

3) Articolo 7 rubricato "Clausola di mutuo riconoscimento"

Gli obblighi previsti dal decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'associazione europea di Libero Scambio.

Pertanto, se il prodotto non è confezionato in Italia, l'obbligo previsto dal decreto legislativo non sussiste.

Quesiti relativi al decreto legislativo 4 agosto 2017, n.131, Mercato interno del riso

1) Le norme non si applicano al prodotto disciplinato "DOP" O "IGP"?

Le norme non si applicano al prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto nell'Unione europea.

2) La dicitura semi-integrale è ammessa?

La dicitura "semi-integrale" non è prevista dal decreto n. 131 del 2017 che elenca tra le indicazioni che devono figurare nella denominazione dell'alimento "semilavorato" o "integrale" o "semigreggio".

3) Nella formazione della denominazione dell'alimento deve essere rispettato un ordine?

L'ordine con il quale deve essere formulata la denominazione dell'alimento, non essendo prescritto dal decreto, non deve essere predeterminato e può essere lasciato all'operatore del settore alimentare.

4) Il termine "extra" può continuare ad essere utilizzato?

Il decreto n. 131 del 2017 individua la classificazione del riso e la denominazione dell'alimento anche sulla base di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Il termine "extra", pertanto, non può più essere utilizzato.

5) Il termine "classico" può continuare ad essere utilizzato nella parte descrittiva del prodotto? Ad esempio "riso per un risotto classico"?

L'indicazione "classico" è consentita unicamente in associazione alla denominazione dell'alimento, per l'omonima varietà di riso greggio descritta dal registro delle varietà detenuto dall'Ente Nazionale Risi, come disposto dall'articolo 5, comma 5, del decreto. L'indicazione del termine "classico" in maniera difforme dalla norma sopra citata rischia di essere ingannevole.

6) Non è infrequente l'immissione in commercio di confezioni multilingue, adatte alla commercializzazione in diversi Paesi UE o, talora, extra UE. In questo caso, la denominazione dell'alimento può essere ad esempio per l'Italia, "riso ribe" e per un altro Paese "riz long" o "long rice" ecc.?

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n.131 del 2017, per le varietà tradizionali di riso devono essere utilizzate esclusivamente le denominazioni dell'alimento elencate nell'allegato 2 del decreto stesso, tra le quali rientra il "riso ribe" citato, a titolo di esempio.

Lo stesso comma dispone, inoltre, che per tali varietà non possono essere usate le denominazioni dell'alimento di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto, ovvero la classificazione del riso in gruppi. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1169/2011 la denominazione dell'alimento deve apparire nello stesso campo visivo in cui è indicata la quantità netta dell'alimento. Ciò premesso, per le varietà tradizionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.131 del 2017, come, nell'esempio citato, il "riso ribe", è possibile indicare sulla confezione la denominazione in lingue diverse dall'italiano, anche accompagnata dal gruppo (nell'esempio, riz long o long rice), purché posizionata in una parte della confezione che sia diversa da quella in cui figura la denominazione dell'alimento di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n.131 del 2017.

7) La descrizione del prodotto sulla facciata principale può riportare solo una parte della denominazione dell'alimento?

Premesso che ai sensi dell'articolo 3 del decreto la denominazione dell'alimento, che deve essere riportata nello stesso campo visivo della quantità, può essere accompagnata dal nome della varietà di riso greggio di cui al registro varietale detenuto dall'Ente Nazionale Risi, su altre parti della confezione può essere presentata solo una parte della denominazione dell'alimento purché tale indicazione parziale non risulti ingannevole per il consumatore.